

ASSICURATRICE VALPIAVE S.p.A.

Via Medaglie d'Oro,60 – 32100 Belluno (Italia)

Capitale sociale € 7.000.000 i.v.

Tel. 0437 – 93.86.11 – Telefax 0437 – 93.86.93

STATUTO SOCIALE

versione in corso aggiornata con le modifiche approvate
dall'Assemblea Straordinaria del 22 novembre 2005



Società controllata da Itas Mutua

Cod. fiscale 00075940254 – Registro delle imprese di Belluno n.1385

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con Decreto del Ministero dell'Industria del 10.10.62 n.4617 (G.U. n.51 del 22.2.63)

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita una Società per Azioni avente la denominazione "Assicuratrice Val Piave S.p.A."

Art. 2

La sede della Società è in Belluno.

La Società potrà istituire, variare e sopprimere rappresentanze, agenzie e uffici su tutto il territorio italiano ed all'estero.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società e tra di loro si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Art. 3

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata secondo le norme di legge.

OGGETTO

Art. 4

La Società ha per oggetto l'esercizio in Italia ed all'estero dell'assicurazione in tutti i rami in cui è o potrà essere autorizzata dalle competenti Autorità.

La Società può assumere interessenze e partecipazioni in altre Imprese od Enti aventi oggetto analogo od affine al proprio. A scopo di investimento la Società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese aventi diverso oggetto.

La Società può inoltre assumere e concedere mandati e rappresentanze nel settore specifico e compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, di investimento e disinvestimento connessa con l'oggetto sociale o utile per il suo conseguimento.

CAPITALE

Art. 5

La Società è dotata di un capitale sociale di Euro 7.000.000 (sette milioni) diviso in numero 7.000.000 (settemilioni) azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro ciascuna.

Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura o di crediti mediante emissione di azioni ordinarie e/o privilegiate e/o di risparmio ovvero azioni fornite di diritti diversi.

Le azioni sono nominative.

Ciascuna azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Art. 6

La Società può emettere obbligazioni anche convertibili in azioni, determinandone modalità e condizioni di collocamento. Per il fabbisogno finanziario della Società i soci possono effettuare versamenti infruttiferi in conto capitale anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni, nonché finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi. La raccolta di fondi presso soci, con obbligo di rimborso, potrà essere rivolta esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, secondo le prescrizioni delle competenti autorità.

ASSEMBLEE

Art. 7

Le assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi di competenza mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Deve inoltre contenere anche gli estremi della seconda convocazione nel caso di diserzione della prima.

Art. 8

Il diritto di intervento alle assemblee è regolato dalle norme di legge. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'assemblea.

Art. 9

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro Consigliere designato dal Consiglio o, in difetto, dalla persona eletta dall'assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario indicato nella persona del Direttore della Società ovvero da altra persona designata dall'Assemblea stessa anche estranea alla Società.

Nel caso che sia richiesta la presenza del notaio, questi funge da Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale o in qualsiasi altra sede purché in territorio italiano.

Art. 10

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è di norma convocata entro i termini stabiliti dalla legge, ivi compresi i maggiori termini da essa previsti.

In tale sede, l'assemblea delibererà inoltre - quando sia richiesto - in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché su ogni altro argomento proposto dal Consiglio stesso o previsto dalla legge.

L'assemblea ordinaria potrà essere convocata inoltre ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta motivata richiesta - con conseguente indicazione degli argomenti da trattare - da tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.

Art. 11

L'assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria.

Art. 12

Per la validità delle assemblee come pure per la validità delle loro deliberazioni valgono le norme di legge.

AMMINISTRAZIONE

Art. 13

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e da non più di undici membri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'assemblea nell'eleggere il Consiglio determina il numero dei suoi componenti.

Nel caso di vacanza di uno o più seggi nel corso del triennio si procederà alla sostituzione ai sensi degli artt. 2385 e 2386 C.C..

L'assemblea può inoltre eleggere un Presidente onorario della Società qualora particolari meriti suggeriscano al Consiglio di Amministrazione di proporre la designazione. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Tutti gli Amministratori sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare la procedura adottata dal Consiglio per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Presidente ed un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Ad essi spettano la rappresentanza legale e la firma sociale.

La rappresentanza legale e la firma sociale potranno essere affidate nei limiti delle funzioni delegate anche ad un amministratore che, in tal caso, assumerà la carica di Amministratore Delegato.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali.

E' inoltre facoltà del Consiglio attribuire la firma sociale, per gli atti di ordinaria amministrazione ed in genere per quelli di assicurazione, al Direttore o ad altre persone designate dal Consiglio stesso fra i dipendenti della Società.

Il Consiglio può altresì conferire ai singoli consiglieri incarichi particolari come pure nominare direttori, istitori, procuratori ad negotia e ad litem e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di subdelega.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, in Italia, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti.

Qualora non venga ottemperato nel termine di un mese alle richieste di cui sopra, il Consiglio potrà essere convocato nella sede sociale dai Consiglieri richiedenti.

Le convocazioni del Consiglio sono fatte mediante lettera raccomandata o telefax o posta elettronica all'indirizzo notificato alla Società, spedite a tutti i componenti del Consiglio ed a tutti i Sindaci effettivi almeno 5 giorni prima. In caso di urgenza il Consiglio può essere riunito a mezzo telegramma o telefax con preavviso di almeno un giorno libero prima della data della riunione.

Art. 16

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente o, in loro assenza, dall'amministratore designato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio delibera con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Di ogni seduta viene redatto processo verbale firmato da chi ha presieduto e dal Segretario. A tale funzione è delegato il Direttore della Società o, in caso di sua assenza o impedimento, una qualsiasi altra persona nominata dal Consiglio stesso all'inizio della riunione.

Art. 17

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta e con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo all'Assemblea.

Tra l'altro il Consiglio di Amministrazione:

- a. esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società;
- b. attribuisce e revoca le deleghe all'Amministratore Delegato ed al Comitato Esecutivo definendone i limiti e le modalità di esercizio nonché la periodicità, di norma almeno quadrimestrale, con la quale gli organi delegati riferiscono al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- c. vigila sul generale andamento della gestione;
- d. esamina ed approva le operazioni aventi significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate;
- e. riferisce tempestivamente, con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle sue controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse; tali informazioni, se non fornite nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, sono oggetto di apposita relazione sottoscritta dal Presidente del Consiglio;
- f. riferisce agli azionisti in assemblea.

Art. 18

Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale, il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti dell'Art. 2381 C.C. le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da cinque membri ivi compresi di diritto il Presidente ed il Vicepresidente e, ove designato, l'Amministratore Delegato, determinando la durata del mandato, le funzioni ed i poteri.

Al Comitato Esecutivo possono essere attribuiti in tutto o in parte gli stessi poteri del Consiglio di Amministrazione ad eccezione di quelli non delegabili.

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione di sostituire, in qualsiasi momento, i componenti elettivi del Comitato e modificare le attribuzioni allo stesso conferite.

Per la validità delle riunioni e per le conseguenti deliberazioni del Comitato Esecutivo, valgono le disposizioni di cui al primo capoverso dell'Art. 16 del presente statuto.

Art. 19

Ai Consiglieri spetta un compenso determinato dall'assemblea di triennio in triennio.

Il Consiglio di Amministrazione delibererà direttamente - sentito il parere del Collegio Sindacale - in merito all'attribuzione di un compenso al Presidente, al Vicepresidente ed a quei componenti investiti di incarichi speciali comprendendo tra questi i membri del Comitato esecutivo.

Spetta inoltre ai componenti il Consiglio di Amministrazione il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 20

L'assemblea nomina un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti scelti tra persone che abbiano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per le società di assicurazione dalla normativa vigente, generale e speciale, con la specificazione che le materie ed i settori di attività richiamati dall'art.1 comma 3° del DM 30 marzo 2000, n. 162 sono quelli inerenti ai settori assicurativo, creditizio, finanziario, infortunistico e previdenziale.

I candidati alla nomina di sindaco devono depositare presso la sede della Società un'adeguata informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali e l'attestazione dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Successivamente all'elezione dei membri del Collegio Sindacale, l'Assemblea procederà alla nomina del Presidente in base alla maggioranza dei consensi ottenuti.

I Sindaci non potranno avere più di dieci analoghi incarichi in altre società quotate o assicurative, con esclusione dal computo degli incarichi nelle imprese del gruppo così come definito all'art. 5 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale o almeno due membri dello stesso, può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo.

Il funzionamento nonché i doveri e le responsabilità del Collegio sindacale sono determinati dalle norme di legge.

Il compenso spettante al Collegio Sindacale viene deliberato dall'assemblea in base alle norme di legge.

BILANCIO

Art. 21

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22

E' consentita la distribuzione di acconti di dividendo nel rispetto delle norme di legge.

Gli utili netti di esercizio risultanti dal bilancio verranno così ripartiti:

- a. il 5% alla riserva legale fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b. il residuo agli azionisti come dividendi salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

Art. 23

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della Società e sono accantonati in apposita voce.

SCIoglimento

Art. 24

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea delibererà le condizioni e le modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori e ne fisserà i poteri e gli emolumenti.

Art. 25

Per quanto non è previsto dal presente statuto si intendono richiamate le disposizioni delle leggi vigenti.